

Prot. n. 97

Spett.le
Società Aeroporto Catania S.p.A.
c.a. **Dott. Domenico Torrisi**
(Amministratore Delegato)
c.a. **Ing. Antonio Palumbo** (RUP)

Catania, 21 novembre 2017

**Oggetto: bando di gara per “lavori riqualificazione uffici direzionali
aerostazione corpo B”. Termine offerte e gara: 27 e 29 novembre 2017.
Importo complessivo appalto: € 470.365,98**

Con riferimento al bando in oggetto, osserviamo quanto segue.

Clausola II.2.1 e nelle FAQ: tra le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono indicate le categorie OS6 (Finiture opere generali) e OS28 (Impianti termici) per le quali, ai fini del subappalto, è indicato il limite massimo del 30%. Osserviamo che, ai sensi dell'art. 105 comma 5 che richiama l'art. 89 comma 11 D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 12 L. n. 80/14 nonché come da ultimo alla luce del Decreto Ministero Infrastrutture n. 248/2016, le suddette categorie specializzate **OS6 e OS28 non rientrano nell'elenco delle “superspecialistiche (cd. S.I.O.S.)”**. Pertanto, entrambe possono essere interamente subappaltate;

Clausola 9 disciplinare e nelle FAQ: è prescritto che il concorrente nella domanda di partecipazione deve indicare la terna dei subappaltatori dei lavori in conformità a quanto previsto nell'art. 105.

Si rileva che il comma 6 della richiamata norma, per gli appalti d'importo inferiore alla soglia comunitaria, come nel caso in specie, obbliga il concorrente all'indicazione della terna dei subappaltatori esclusivamente quando *l'appalto di lavori (servizi e forniture) riguardi le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'art. 1 L. n. 190/2012*. Pertanto, **la terna dei subappaltatori** deve essere indicata solo se ci si avvale della facoltà di subaffidare a terzi lavorazioni che si configurino quali "subappalti" e il cui oggetto rientra nella attività di cui alle cd. "white list"; diversamente, è sufficiente dichiarare in sede di domanda di partecipazione la volontà di subappaltare ad impresa idoneamente qualificata

che sarà identificata solo al momento della richiesta autorizzazione al subappalto;

FAQ: riguardo al possesso di adeguata att. SOA nelle cat. OS28 e OS30 sostituibile con il possesso di att. SOA nella **cat. OG11**, sembrerebbe che codesto ente lo escluda.

Al riguardo, rammentiamo che è ancora in vigore **l'art. 79 c. 16 DPR n. 207/10**, in virtù del quale "L'impresa qualificata nella cat. OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle cat. OS3, OS28 e OS30".

Per quanto sopra premesso e considerato, chiediamo a codesto ente appaltante di valutare le superiori considerazioni al fine di rettificare il contenuto del bando, nei modi e termini di legge.

In attesa di un vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola